



**CODICE  
PER LA GESTIONE  
DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI  
E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. del 17 dicembre 2020

**INDICE**

1	DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	3
1.1	<i>Premessa</i> .....	3
1.2	<i>Definizioni</i> .....	3
1.3	<i>Normativa di riferimento</i> .....	9
2	INTRODUZIONE .....	10
2.1	<i>Obiettivi</i> .....	10
3	INFORMAZIONI RILEVANTI E INFORMAZIONI PRIVILEGIATE .....	11
3.1	<i>Informazioni Rilevanti</i> .....	11
3.1.1	<i>Relevant Information List</i> .....	13
3.2	Informazione Privilegiata .....	14
3.2.1	<i>Registro Insider</i> .....	15
3.2.1.1	Strutturazione del <i>Registro Insider</i> .....	16
3.2.1.2	Criteri per la tenuta del <i>Registro Insider</i> .....	16
3.2.1.3	Modalità di tenuta del <i>Registro Insider</i> .....	18
3.2.2	Informazione Privilegiata a formazione progressiva .....	18
3.2.3	Flusso informativo verso la Capogruppo .....	18
4	REGOLE DI COMPORTAMENTO .....	18
4.1	Principi Generali .....	18
4.1.1	Principio del <i>need-to-know</i> .....	18
4.1.2	Massima confidenzialità .....	19
4.2	Comportamenti Legittimi .....	20
4.2.1	Segregazione delle Informazioni Privilegiate .....	20
4.2.2	Obbligazioni contrattuali e/o legali .....	21
4.2.3	Fusioni e Acquisizioni .....	21
4.3	Condotte Vietate .....	21
4.4	Regole speciali sulle Informazioni Privilegiate nell'ambito dei sondaggi di mercato .....	22
5	MANIPOLAZIONI DI MERCATO .....	22
6	SONDAGGI DI MERCATO: OBBLIGHI DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL SONDAGGIO ( <i>DISCLOSING MARKET PARTICIPANT</i> ) .....	23
7	COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE .....	24
7.1	Ritardo nella comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata .....	24
7.2	Casi particolari di comunicazione al pubblico ( <i>e.g. rumors</i> di mercato) .....	25
7.3	Sito internet .....	26
8	RACCOMANDAZIONI .....	26
9	SANZIONI .....	27
10	RAPPORTI CON LE SOCIETÀ CONTROLLATE .....	27
11	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	27
12	COMUNICAZIONI .....	27
13	DISPOSIZIONI FINALI .....	28
	ALLEGATO I – ABUSI DI MERCATO .....	29
	ALLEGATO II – ELENCO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI .....	33

## **1 DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

### **1.1 PREMESSA**

Il presente “*Codice per la gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate*” (“**Codice**”) viene adottato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Generali in applicazione della disciplina vigente in materia di informazione societaria, in coerenza con la normativa di riferimento di cui al paragrafo 1.3 che segue, e nell’osservanza di quanto previsto dal Codice CG (come di seguito definito).

### **1.2 DEFINIZIONI**

<b>Termine</b>	<b>Definizione</b>
<b>Abusi di mercato</b>	I seguenti comportamenti vietati: (i) abuso di informazioni privilegiate; (ii) raccomandazione o induzione a compiere o tentare di compiere abuso di informazioni privilegiate; (iii) comunicazione indebita di informazioni privilegiate; (iv) manipolazioni di mercato ( <i>cfr.</i> Allegato I).
<b>Altri Strumenti</b>	Si intendono: <ul style="list-style-type: none"><li>a) contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all’ingrosso, se un’operazione, ordine di compravendita o condotta ha, o è probabile che abbia, o è finalizzato ad avere, un effetto sul prezzo o sul valore di uno Strumento Finanziario;</li><li>b) tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito se un’operazione, ordine di compravendita, offerta o condotta ha o è probabile che abbia un effetto sul prezzo o sul valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari.</li></ul>
<b>Banca Generali</b>	Banca Generali S.p.A.
<b>Codice Interno di Comportamento</b>	Documento che riepiloga e definisce le regole di comportamento dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, dei dipendenti, dei consulenti finanziari e dei collaboratori di Banca Generali.
<b>Costituzione di una partecipazione (Stake-building)</b>	Un acquisto di titoli di una società che non fa scattare l’obbligo di legge o regolamentare di annunciare un’offerta pubblica di acquisto in relazione a tale società.

<b>Funzione Competente</b>	Si intende la Direzione Affari Societari e Rapporti con le <i>Authorities</i> , oppure la diversa denominazione che tale funzione dovesse assumere a fronte di cambiamenti organizzativi.
<b>Destinatari</b>	Persone che ricevono Sondaggi di Mercato.
<b>Emittente</b>	Un soggetto giuridico di diritto privato o pubblico, che emette o si propone di emettere strumenti finanziari che, in caso di certificati rappresentativi di strumenti finanziari, corrisponde all'emittente dello strumento finanziario rappresentato, che appartenga o non appartenga al Gruppo.
<b>Funzione Gestione Informazioni Privilegiate o FGIP</b>	Funzione ricoperta dall'Amministratore Delegato <i>pro tempore</i> (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Direttore Generale Vicario).
<b>Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate o FOCIP</b>	Le strutture aziendali della Società e delle Società Controllate comunque coinvolte nella mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti e nella individuazione e gestione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, individuate nella mappatura delle Informazioni Rilevanti e principali funzioni coinvolte.
<b>Info-Room</b>	Funzione composta dal <i>General Counsel</i> (Referente), dal CFO e dal Responsabile della Direzione Affari Societari e Rapporti con le <i>Authorities</i> ed eventualmente, su invito, anche dal Responsabile della FOCIP volta per volta competente, avente ruolo decisivo o consultivo a favore della FGIP secondo quanto previsto dal Codice.
<b>Informazione Privilegiata</b>	Ha il senso di cui al successivo articolo 3.2.
<b>Informazione Rilevante</b>	Si intendono le specifiche informazioni, che di norma rientrano nei Tipi di Informazioni Rilevanti, che, su segnalazione delle FOCIP e a giudizio dell'Info-Room, risultano effettivamente rilevanti in quanto presentano tutte le caratteristiche per poter ragionevolmente divenire, in un secondo, anche prossimo, momento, Informazioni Privilegiate, ma che ancora mancano di uno o più dei relativi requisiti.
<b>Gruppo</b>	Il Gruppo bancario denominato "Banca Generali" di cui Banca Generali è la capogruppo.

<b>Indici di riferimento (<i>Benchmark</i>)</b>	Qualsiasi tasso, indice o numero, messo a disposizione del pubblico o pubblicato, che è determinato periodicamente o regolarmente applicando una formula al valore di una o più attività o prezzi sottostanti, comprese stime di prezzi, tassi d'interesse o altri valori effettivi o stimati, ovvero a sondaggi, e sulla base di tali elementi è determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o il valore di uno strumento finanziario.
<b><i>Media Relations Guidelines</i></b>	Linee guida di Banca Generali, tempo per tempo vigenti, per regolare la comunicazione esterna e i rapporti con i media.
<b>Mercato Regolamentato</b>	Un mercato regolamentato come definito dal punto (21) dell'art. 4 (1) della Direttiva 2014/65/UE, <i>i.e.</i> sistema multilaterale, amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente al titolo III della suddetta direttiva.
<b><i>Multilateral Trading Facility (MTF)</i></b>	Un sistema multilaterale di negoziazione come definito dal punto (22) dell'art. 4 (1) della Direttiva 2014/65/UE, <i>i.e.</i> sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della suddetta direttiva.
<b><i>Organized Trading Facility (OTF)</i></b>	Un sistema organizzato di negoziazione come definito dal punto (23) dell'art. 4 (1) della Direttiva 2014/65/UE, <i>i.e.</i> un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della suddetta direttiva.
<b>Prassi di Mercato Ammessa</b>	Una specifica prassi di mercato che è accettata dall'Autorità competente in conformità al Regolamento MAR e ad ogni legge applicabile.
<b>Personale</b>	Dipendenti a tempo pieno o parziale, nonché collaboratori a tempo determinato delle società del Gruppo.

<b>Referente</b>	Il soggetto preposto all'attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice, nominato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Generali e individuato in capo al <i>General Counsel</i> . Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i limiti dei poteri e le competenze ad esso spettanti, essendo altresì competente alla revoca e al rinnovo della nomina.
<b>Registro Insider</b>	Registro contenente l'elenco di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con i quali Banca Generali o le Società Controllate intrattengono un rapporto di collaborazione professionale (si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro) e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso a Informazioni Privilegiate (quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di <i>rating</i> del credito).
<b>Registro delle Informazioni Rilevanti o RIL</b>	Registro contenente l'elenco di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e con i quali Banca Generali o le società controllate appartenenti al Gruppo intrattengono un rapporto di collaborazione professionale (si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro) e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso a Informazioni Rilevanti (quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di <i>rating</i> del credito).
<b>Sede di negoziazione</b>	Una sede di negoziazione come definita nel punto (24) dell'art. 4(1) della Direttiva 2014/65/UE, <i>i.e.</i> un Mercato Regolamentato, un MTF o un OTF.
<b>Società Controllate</b>	Per Società Controllate si intendono le entità italiane o estere, appartenenti al Gruppo, sulle quali Banca Generali esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 cod. civ., e dell'art. 93 del TUF.
<b>Soggetto che effettua un Sondaggio di Mercato (<i>Disclosing Market Participants</i>)</b>	Una persona fisica o giuridica che rientra in una delle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"><li>(a) emittenti;</li><li>(b) offerenti sul mercato secondario di uno Strumento Finanziario, in quantità o valore tali da distinguere l'operazione dalle normali negoziazioni e da implicare un metodo di vendita basato sulla valutazione preliminare del potenziale interesse da parte dei potenziali investitori;</li><li>(c) partecipanti al mercato delle quote di emissioni;</li><li>(d) soggetti terzi che agiscano in nome o per conto di uno dei soggetti di cui ai punti (a), (b), o (c) che precedono;</li><li>(e) persone che intendano realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con</li></ul>

una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che: (i) le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli; e (ii) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.

**Sondaggi di Mercato**

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento MAR, si tratta della comunicazione di informazioni a uno o più potenziali investitori, prima dell'annuncio di un'operazione finalizzata a valutare l'interesse dei potenziali investitori e le condizioni dell'operazione, con riferimento alle sue dimensioni, prezzo e struttura <sup>(1)</sup> (che può comportare un'offerta di strumenti finanziari sul mercato primario o secondario) da parte di un *Disclosing Market Participant*.

**Strumenti Collegati**

Gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
- b) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
- c) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
- d) strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
- e) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

---

<sup>(1)</sup> I Sondaggi di Mercato sono strumenti di grande importanza per valutare il parere dei potenziali investitori, rafforzare il dialogo con gli azionisti, assicurare che le negoziazioni si svolgano senza complicazioni e che le posizioni degli emittenti, degli azionisti esistenti e dei nuovi investitori potenziali siano compatibili. Essi possono essere particolarmente utili quando i mercati non suscitano fiducia, sono privi di indici di riferimento (*benchmarks*) pertinenti o sono volatili. Pertanto, la capacità di svolgere sondaggi di mercato è importante per il corretto funzionamento dei mercati di capitale.

**Strumenti Finanziari**

Gli strumenti finanziari come definiti al punto (15) dell'art. 4(1) della Direttiva 2014/65/UE ed elencati nell'**Allegato II** di questo Codice che siano:

- a) ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- b) negoziati su un MTF, ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF;
- c) negoziati su un OTF;

non contemplati dalle lettere a), b) o c), il cui prezzo o valore dipende da uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i *credit default swap* e i contratti finanziari differenziali.

**Tipi di Informazioni Rilevanti**

Si intendono quei tipi di informazioni che sono ritenuti di norma rilevanti, in quanto informazioni relative a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la stessa Banca Generali (e/o altre Società Controllate, nei limiti in cui l'informazione rilevi direttamente anche per Banca Generali) e che, sulla base delle relative caratteristiche, dell'esperienza e di altre circostanze possono astrattamente assumere, in un successivo momento, natura di Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate (come definite *infra*). Un elenco dei Tipi di Informazioni Rilevanti è individuato e costantemente aggiornato da Banca Generali.

**1.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

<b>Termine</b>	<b>Definizione</b>
<b>Codice CG</b>	Codice di <i>Corporate Governane</i> delle società quotate emanato dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> di Borsa Italiana S.p.A.
<b>Istruzioni al Regolamento di Borsa</b>	Istruzioni al Regolamento di Borsa in materia di informazione societaria tempo per tempo vigente.
<b>Regolamento di Borsa</b>	Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. in materia di informazione societaria tempo per tempo vigente.
<b>Regolamento Emittenti</b>	Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, in materia di informazione societaria tempo per tempo vigente.
<b>Normativa MAR</b>	Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014, come successivamente modificato e integrato (il “ <b>Regolamento MAR</b> ”) in materia di abusi di mercato (come attuato nella normativa nazionale dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107) e come integrato dalle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2016 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 (“ <b>Regolamenti Esecutivi</b> ”).
<b>Linee Guida CONSOB</b>	Orientamenti formulati dall’Autorità di Vigilanza ed in particolare in conformità alle Linee Guida in materia di Gestione delle Informazioni privilegiate, n. 1 emesse da Consob nell’ottobre 2017.
<b>Orientamenti ESMA</b>	“ <i>Guidelines on the Market Abuse Regulation</i> ” pubblicate dall’ESMA ( <i>European Securities and Markets Authority</i> ) (le “ <i>Guidelines ESMA</i> ”) e le indicazioni fornite dall’ESMA sotto forma di Orientamenti, Q&A, <i>Technical Advice</i> alla Commissione Europea, <i>Technical Standard</i> , <i>Final Report</i> , <i>Discussion Paper</i> , <i>Consultation Paper</i> e <i>Feedback Statement</i> .
<b>TUF</b>	D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

## **2 INTRODUZIONE**

### **2.1 OBIETTIVI**

Scopo del presente Codice è quello di:

- disciplinare, con efficacia cogente, la gestione e il trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, nonché le procedure da osservare per la comunicazione, sia all'interno sia all'esterno dell'ambito aziendale, di documenti ed informazioni riguardanti Banca Generali, ovvero le Società Controllate qualora tali informazioni abbiano rilievo anche per Banca Generali, con riferimento alle Informazioni Privilegiate;
- nell'ambito della gestione e del trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, dotare Banca Generali di regole volte a prevenire la commissione, il tentativo di commissione, ovvero il coinvolgimento, diretto od indiretto, in comportamenti di abuso del mercato, in coerenza con i regolamenti e le leggi applicabili.

I comportamenti di abuso del mercato si caratterizzano per il fatto che determinano, o possono determinare, un'alterazione del regolare funzionamento dei mercati finanziari. Infatti, consistono in comportamenti illeciti che ostacolano una piena e leale trasparenza dei mercati così come la loro integrità, che è un requisito essenziale per operare nei mercati finanziari e per non minare la fiducia degli operatori del mercato e degli azionisti.

L'abuso di mercato può consistere nel:

- commettere (o tentare di commettere) *insider dealing*;
- fare in modo che un'altra persona commetta, o induca un'altra persona a commettere, *insider dealing*;
- svelare illecitamente un'Informazione Privilegiata; o
- commettere (o tentare di commettere) manipolazione del mercato, come rispettivamente descritto nell'**Allegato I** al presente Codice.

I predetti comportamenti acquisiscono rilevanza quando riguardano qualsiasi Strumento Finanziario, non essendo a tal fine rilevante che essi:

- avvengano all'interno o all'esterno del mercato quotato;
- siano emessi da Banca Generali, da altre Società Controllate oppure da Emittenti terzi;
- le azioni ed omissioni siano commesse all'interno dell'Unione Europea oppure in un paese terzo, purché essi riguardino Strumenti Finanziari.

La manipolazione del mercato può altresì avvenire relativamente ad Altri Strumenti e Indici di Riferimento (*Benchmark*).

Il presente Codice deve essere interpretato e applicato in conformità con le leggi e i regolamenti in materia di abusi di mercato applicabili e le linee guida interpretative emesse tempo per tempo dalle autorità competenti europee e nazionali (e.g., ESMA, Consob).

La regolamentazione del trattamento delle Informazioni Privilegiate contenuta nel presente Codice non pregiudica la disciplina contenuta nell'*Internal Dealing Code* - disponibile sul sito *internet* della Società ([www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com)), all'indirizzo <https://www.bancagenerali.com/governance/internal-dealing> - alla quale si aggiunge.

### **3 INFORMAZIONI RILEVANTI E INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

#### **3.1 INFORMAZIONI RILEVANTI**

Alcuni abusi del mercato comportano l'uso improprio di Informazioni Privilegiate <sup>(2)</sup>.

Al fine di assolvere tempestivamente agli obblighi di tempestiva comunicazione delle Informazioni Privilegiate previsti dalla normativa vigente, Banca Generali monitora le fasi prodromiche alla loro pubblicazione, individuando e monitorando, ai sensi delle Linee Guida CONSOB, in tale ambito:

- i “**Tipi di Informazioni Rilevanti**”;
- le “**Informazioni Rilevanti**”.

In particolare, la FGIP, tenendo conto anche delle specificità dell'attività che svolge Banca Generali e il Gruppo, si assicura che venga curata l'individuazione e il monitoraggio dei Tipi di Informazioni Rilevanti. A tal fine, l'Info-Room, con il supporto della Funzione Competente, individua, traccia e monitora le Informazioni Rilevanti con le modalità ritenute di volta in volta più opportune e predispose un elenco dei Tipi di Informazioni Rilevanti nell'ambito delle quali o in relazione alle quali è più ragionevole attendersi che sorgano specifiche Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate. Tale elenco è predisposto attraverso un'attività di *assessment* che tiene conto dei diversi soggetti interni ed esterni che, di norma, sulla base degli ordinari processi aziendali, hanno accesso alle informazioni nel periodo precedente l'eventuale comunicazione al pubblico ed è contenuto in una matrice che associa a tali Tipi di Informazioni Rilevanti le funzioni organizzative corrispondenti (la “**Matrice**”).

La FGIP, avvalendosi dell'Info-Room e con il supporto della Funzione Competente, valuta, nell'ambito di un *assessment* periodico, almeno con cadenza annuale, l'esigenza/l'opportunità di apportare alla Matrice eventuali modifiche e/o integrazioni, tenendo conto, tra l'altro:

- (a) con riferimento ai Tipi di Informazioni Rilevanti: di eventuali interventi normativi, orientamenti interpretativi e/o prassi applicative che dovessero svilupparsi in materia, nonché della tipologia di informazioni solitamente considerate privilegiate da Banca Generali e da società comparabili a Banca Generali;
- (b) con riferimento alle FOCIP: di eventuali variazioni della struttura organizzativa di Banca Generali ovvero di mutate esigenze operative e/o di *business* che suggeriscano l'opportunità di modificare/integrare l'elenco delle FOCIP identificate.

L'identificazione dei Tipi di Informazioni Rilevanti e delle FOCIP all'interno della Matrice non preclude la possibilità che altre Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate possano sorgere nel corso della normale attività di Banca Generali, né che altre funzioni di Banca Generali o altri soggetti – non qualificati come FOCIP – debbano conformarsi a quanto disposto dal Codice.

In particolare, l'identificazione e la classificazione di Informazioni Rilevanti dovrà essere condotta (i) sia sulla base di valutazioni qualitative in relazione alle categorie dei Tipi di

---

<sup>2</sup> In particolare, gli abusi di mercato commessi tramite l'uso di Informazioni Privilegiate consistono in: (i) *insider dealing*; (ii) raccomandazione di o induzione a commettere *insider dealing* e (iii) comunicazione illecita di Informazione Privilegiata. La definizione di abusi di mercato è contenuta nell'**Allegato I**.

Informazioni Rilevanti ovvero di ulteriori fattispecie volta per volta rinvenibili, (ii) sia sulla base di valutazioni di materialità in relazione alle caratteristiche proprie di Banca Generali e del Gruppo (in termini di dimensione, fatturato, grado di indebitamento o redditività, capitalizzazione, storicità di operazioni simili già poste in essere da Banca Generali, operazioni tipiche del mercato di riferimento a cui appartiene Banca Generali), nonché in relazione alla probabilità che tale informazione, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari derivati, che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento (art.7(4) Regolamento MAR).

Nell'effettuare una tale analisi, occorre considerare l'impatto previsto dell'informazione alla luce dell'attività complessiva dell'emittente in questione, l'attendibilità della fonte di informazione, nonché ogni altra variabile di mercato che, nelle circostanze date, possa influire sugli strumenti finanziari, sui contratti a pronti su merci collegati o i prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni.

Conseguentemente, le Informazioni Rilevanti identificate tra i Tipi di Informazioni Rilevanti, ovvero aggiuntive rispetto a queste, possono avere:

- una genesi volontaria, quando derivano da una decisione giuridicamente riferibile a Banca Generali o a una Società Controllata, sempre che l'informazione riguardi direttamente Banca Generali (ad es., le decisioni aventi ad oggetto operazioni di finanza straordinaria, la conclusione di contratti strategici, etc.); oppure
- una genesi esterna, quando derivano dall'accertamento ovvero dalla presa d'atto, da parte di Banca Generali o di una Società Controllata, di eventi esterni e oggettivi che non dipendono dalle decisioni di Banca Generali o della Società Controllata ma hanno, in ogni caso, un impatto sull'attività di Banca Generali.

La classificazione di un'informazione, avente genesi volontaria, quale Informazione Rilevante viene fatta dall'Info-Room su eventuale segnalazione dei responsabili delle FOCIP che, a vario titolo, sono coinvolte nella trattazione di dati, informazioni, eventi, circostanze e/o progetti, qualificabili come Informazioni Rilevanti. L'Info-Room provvede quindi ad informare la FGIP di tutte le valutazioni svolte con riferimento a possibili Informazioni Rilevanti.

In caso di Informazione Rilevante avente genesi esterna, il soggetto che riceve per primo l'informazione che sembra essere qualificabile come un'Informazione Rilevante deve informare l'Info-Room, che provvederà a valutare e classificare l'informazione.

Quando l'informazione sorge con riferimento a una Società Controllata, indipendentemente dalla sua genesi (volontaria o esterna), occorre accertare di volta in volta se l'informazione acquisti rilevanza anche per Banca Generali e se possa essere classificata come Informazione Rilevante, anche sulla base della significatività delle attività condotte dalla Società Controllata che di volta in volta viene in considerazione.

Prima di essere qualificata come Informazione Rilevante dall'Info-Room, l'informazione deve essere considerata di natura riservata, in conformità alle regole del Codice Interno di Comportamento e/o sulla base di eventuali strumenti contrattuali esistenti sulla classificazione delle informazioni. In tali circostanze, le regole sulla gestione dell'informazione, da rispettarsi scrupolosamente, saranno quelle applicabili in base alla classificazione dell'informazione medesima.

La Funzione Competente conserva evidenza delle valutazioni effettuate e delle decisioni assunte dall'Info-Room con riferimento alle Informazioni Rilevanti ai sensi del presente paragrafo.

### **3.1.1 RELEVANT INFORMATION LIST**

Dopo aver qualificato un'informazione come Informazione Rilevante sulla base degli indici illustrati al precedente articolo 3.1 e aver informato la FGIP, l'Info-Room informa di conseguenza la Funzione Competente, la quale provvede a:

- (a) aprire una nuova sezione della RIL relativa alla specifica Informazione Rilevante, iscrivendo all'interno di tale sezione i soggetti che vi hanno accesso;
- (b) informare per iscritto coloro che hanno accesso alla specifica Informazione Rilevante dell'avvenuta iscrizione nella RIL e degli obblighi previsti dal successivo paragrafo 4, attraverso l'invio ai suddetti soggetti di una notifica via *e-mail*.

Ai sensi di quanto previsto dalla lettera (a) che precede, il Referente, con il supporto della Funzione Competente, istituisce, mantiene e aggiorna un elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, con Banca Generali e/o con una Società Controllata, o che comunque svolgono per tali soggetti determinati compiti tramite i quali hanno accesso a Informazioni Rilevanti, quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di *rating* del credito.

La RIL è suddivisa in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Rilevante (la “**Sezione Specifica della RIL**”); ogni qualvolta viene individuata una nuova Informazione Rilevante, ai sensi di quanto previsto nel presente Codice, è creata una nuova Sezione Specifica della RIL. Quando l'informazione concerne un processo prolungato che si svolge in più tappe o uno specifico evento, anche ricorrente, la Sezione Specifica della RIL si riferisce di norma, salvo ove diversamente specificato, a tutte le tappe del processo, fino a che l'informazione non assuma eventualmente natura privilegiata o comunque non cessi di essere rilevante.

Ciascuna Sezione Specifica della RIL riporta soltanto i dati delle persone che hanno accesso all'Informazione Rilevante e non reca l'iscrizione dei soggetti già iscritti nella sezione permanente del Registro Insider di cui al successivo paragrafo 3.2.1.1(a), né le controparti di Banca Generali (e/o delle Società Controllate) e relativi *advisor*, come evidenziato dalla Linee Guida CONSOB (5.2.8) e ai sensi dell'art. 18, comma 1(a) del Regolamento MAR.

La Sezione Specifica della RIL viene tempestivamente aggiornata a cura dell'Info-Room, con il supporto della Funzione Competente, sulla base di segnalazioni pervenute *inter alia* dalla FOCIP competente, nelle seguenti circostanze:

- se vi è una nuova persona che ha accesso all'Informazione Rilevante del caso;
- se una persona non ha più accesso ovvero se l'Informazione Rilevante ha assunto natura di Informazione Privilegiata.

I dati di coloro che sono stati iscritti a vario titolo nella RIL sono mantenuti per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura della rispettiva Sezione Specifica della RIL.

L'Info-Room monitora, su base continuativa, se l'Informazione Rilevante sia idonea ad essere eventualmente qualificata come Informazione Privilegiata. In tal caso, l'Info-Room informa tempestivamente la FGIP per consentire a quest'ultima di valutare e decidere se l'Informazione Rilevante debba essere classificata come Informazione Privilegiata. Qualora l'Informazione

Rilevante non diventi un'Informazione Privilegiata, l'Info-Room chiuderà la Sezione Specifica della RILE comunicherà per iscritto la chiusura alle persone ivi iscritte.

### **3.2 INFORMAZIONE PRIVILEGIATA**

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento MAR, costituiscono Informazioni Privilegiate e sono soggette alla disciplina quivi prevista tali informazioni:

- a) un'informazione avente un **carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi** di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
- b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
- c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
- d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

In particolare, un'Informazione Privilegiata può avere:

- i. una genesi volontaria, quando deriva da una decisione giuridicamente riferibile a Banca Generali o a una Società Controllata (ad es., le decisioni aventi ad oggetto operazioni di finanza straordinaria, la conclusione di contratti strategici, etc.); oppure
- ii. una genesi esterna, quando deriva dall'accertamento ovvero dalla presa d'atto, da parte di Banca Generali o di una Società Controllata, di eventi esterni e oggettivi che non dipendono dalle decisioni di Banca Generali o della Società Controllata ma hanno in ogni caso un impatto sull'attività di Banca Generali.

L'individuazione e la classificazione di un'informazione quale Informazione Privilegiata avviene (*i*) sia sulla base di valutazioni qualitative in relazione alle categorie dei Tipi di Informazioni Rilevanti ovvero di ulteriori fattispecie volta per volta rinvenibili, (*ii*) sia sulla base di valutazioni di materialità in relazione alle caratteristiche proprie di Banca Generali e del Gruppo (in termini di dimensione, fatturato, grado di indebitamento o redditività, capitalizzazione, storicità di

operazioni simili già poste in essere da Banca Generali, operazioni tipiche del mercato di riferimento a cui appartiene Banca Generali), nonché in relazione alla probabilità che tale informazione, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari derivati, che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento (art.7(4) Regolamento MAR). A tal riferimento si rinvia quanto in precedenza richiamato all'art. 3.1.

In caso di Informazione Privilegiata – sia con genesi esterna che volontaria – il soggetto che riceve per primo l'informazione che sembra essere qualificabile come un'Informazione Privilegiata deve renderla nota all'Info-Room, la quale – nella persona del Referente – provvederà, previa analisi, ad informare la FGIP per la valutazione e l'eventuale classificazione quale Informazione Privilegiata.

In caso di processo prolungato, di origine volontaria o esterna, la FGIP, con il supporto dell'Info-Room, deve anche individuare la fase del processo a partire dalla quale l'informazione acquisisce lo stato di Informazione Privilegiata.

Quando l'informazione sorge con riferimento a una Società Controllata, indipendentemente dalla sua genesi (volontaria o esterna), occorre accertare di volta in volta se l'informazione acquisti rilevanza anche per Banca Generali e se possa essere classificata come Informazione Privilegiata, anche sulla base della significatività delle attività condotte dalla Società Controllata che di volta in volta viene in considerazione.

Prima di essere qualificata come Informazione Privilegiata dalla FGIP, l'informazione deve essere considerata di natura riservata, in conformità alle regole di Gruppo e/o sulla base di eventuali strumenti contrattuali esistenti, sulla classificazione delle informazioni. In tali circostanze, le regole sulla gestione dell'informazione, da rispettarsi scrupolosamente, saranno quelle applicabili in base alla classificazione dell'informazione medesima.

La Funzione Competente conserva evidenza delle valutazioni effettuate dall'Info-Room e delle decisioni assunte dalla FGIP con riferimento alle Informazioni Privilegiate ai sensi del presente paragrafo.

Dopo aver qualificato un'informazione come Informazione Privilegiata, la FGIP provvede a:

- (a) comunicare immediatamente la decisione circa l'Informazione Privilegiata all'Info-Room e al Referente, il quale, con il supporto della Funzione Competente, attiva le procedure di apertura del Registro Insider;
- (b) rendere noto al Referente se comunicare al pubblico il prima possibile l'Informazione Privilegiata, ai sensi del par. 6 del presente Codice, o ritardare tale comunicazione nel rispetto di quanto previsto dal medesimo paragrafo.

### **3.2.1 REGISTRO INSIDER**

Il Referente apre, istituisce, mantiene e aggiorna costantemente, per ciascuna informazione classificata come Informazione Privilegiata, il Registro Insider contenente i dati delle persone che hanno accesso a tali Informazioni Privilegiate e con le quali esista un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, con Banca Generali e/o con una Società Controllata, o che comunque svolgono per tali soggetti determinati compiti tramite i quali hanno accesso a Informazioni Privilegiate, quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di *rating* del credito.

Nel compiere le attività sopra descritte, il Referente, anche per il tramite della Funzione Competente, agisce secondo i criteri e con le modalità *infra* descritte.

### **3.2.1.1 STRUTTURAZIONE DEL REGISTRO INSIDER**

Il Registro Insider è composto dalle seguenti sezioni.

#### **(a) Sezione Permanente**

Ai sensi dell'art.2, comma 2, del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347, il Registro Insider prevede una sezione in cui sono riportati i dati delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate in via continuativa, ossia coloro che hanno per funzione o posizione sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate sin dalla loro individuazione ai sensi di quanto disposto dalle Linee Guida Consob e dalla Normativa MAR (la "**Sezione Permanente**"). L'elenco delle persone da iscrivere nella Sezione Permanente è individuato e costantemente aggiornato da Banca Generali.

Le persone incluse nella Sezione Permanente non sono incluse nelle Sezioni Occasionali (come di seguito definite).

#### **(b) Sezioni Occasionali**

Il Registro Insider è suddiviso altresì in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata (le "**Sezioni Occasionali**" o la "**Sezione Occasionale**"); ogni qualvolta viene individuata una nuova Informazione Privilegiata, ai sensi di quanto previsto nel presente Codice, è aggiunta una nuova Sezione Occasionale al Registro Insider. Se l'informazione concerne un processo prolungato che si svolge in più tappe, la Sezione Occasionale del Registro Insider si riferisce, ove non diversamente specificato, a tutte le tappe del processo. Ciascuna Sezione Occasionale riporta soltanto i dati delle persone che hanno accesso all'Informazione Privilegiata cui la Sezione Occasionale si riferisce.

Devono essere iscritti nelle Sezioni Occasionali, in via esemplificativa e al ricorrere delle condizioni previste dal presente Codice:

- i. i dipendenti e le altre persone che lavorano per il Gruppo;
- ii. i consulenti esterni che prestano la loro attività professionale sulla base di un contratto di consulenza (ad es. consulenti fiscali e legali) e che hanno accesso a specifiche Informazioni Privilegiate (ad es. in relazione a una specifica operazione di fusione o scissione) (i "**Consulenti**").

Per completezza si precisa che non occorre inserire nella Sezione Occasionale coloro che sono iscritti alla Sezione Permanente, né le controparti di Banca Generali e/o di Società Controllate e relativi *advisor*, come evidenziato dalla Linee Guida CONSOB (Sezione 5.2.8) e ai sensi dell'art. 18, comma 1(a) del Regolamento MAR.

### **3.2.1.2 CRITERI PER LA TENUTA DEL REGISTRO INSIDER**

Il Registro Insider viene aperto, mantenuto e aggiornato in conformità alle disposizioni e ai criteri indicati dalle disposizioni di legge di volta in volta applicabili e vigenti, tra cui almeno:

- (i) l'identità di tutte le persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;
- (ii) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;

- (iii) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate; e
- (iv) la data di redazione dell'elenco relativo alla Sezione Occasionale del Registro Insider.

Il Registro Insider viene tempestivamente aggiornato, aggiungendo la data dell'aggiornamento, nelle seguenti circostanze:

- se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già presente nel Registro Insider (sia nella Sezione Occasionale che nella Sezione Permanente);
- se vi è una nuova persona che ha accesso a una Informazione Privilegiata su base occasionale o permanente; e
- se una persona non ha più accesso ad una Informazione Privilegiata su base occasionale o permanente.

Nel momento in cui un'informazione viene classificata come Informazione Privilegiata, secondo i termini e le condizioni stabilite nel presente Codice, la FGIP, anche per il tramite dell'Info-Room, comunica immediatamente questa circostanza al Referente e richiede l'iscrizione nel Registro Insider dei dati relativi a coloro che hanno accesso a tali Informazioni Privilegiate, a prescindere dal fatto che si tratti di soggetti interni o esterni al Gruppo.

Ricevute tali comunicazioni, il Referente, con il supporto della Funzione Competente, provvede ad iscrivere i soggetti interni o esterni nella competente sezione del Registro Insider, inserendo nel Registro Insider i dati di tutti i predetti soggetti.

Inoltre, la FGIP si assicura che il Referente curi la cancellazione dal Registro Insider, ove necessaria, e segnali eventuali aggiornamenti, sia in relazione a ulteriori persone/entità da iscrivere, sia in relazione alla modifica delle caratteristiche dell'Informazione Privilegiata che di volta in volta viene in considerazione.

Sulla base delle richieste/informazioni ricevute, il Referente, anche per il tramite della Funzione Competente, aggiorna il Registro Insider.

Nel caso in cui un'Informazione Privilegiata divenga di pubblico dominio o, in ogni caso, perda la sua natura privilegiata, viene disposta la chiusura della Sezione Occasionale dedicata a quell'Informazione Privilegiata.

Successivamente all'iscrizione di una persona nel Registro Insider, il Referente, anche per il tramite della Funzione Competente, dovrà comunicare a mezzo e-mail l'avvenuta iscrizione a ciascun soggetto interessato e assicurarsi che tale soggetto prenda atto per iscritto:

- dell'avvenuta iscrizione nel Registro Insider e della necessità di fornire tempestivamente, e comunque **entro 5 giorni lavorativi** dalla comunicazione, tutti i dati necessari ai fini della predetta iscrizione;
- degli obblighi derivanti dall'aver accesso a Informazioni Privilegiate; e
- delle sanzioni in caso di compimento o di tentato compimento di (i) abuso di Informazioni Privilegiate; (ii) raccomandazione o induzione al compimento di abuso di Informazioni Privilegiate; (iii) comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

In aggiunta, il Referente, anche per il tramite della Funzione Competente, comunica alle persone già inserite nel Registro Insider qualsiasi aggiornamento che le riguardi nonché la cancellazione dal Registro Insider.

Ciascuna Sezione Occasionale del Registro Insider è mantenuta per un periodo di almeno cinque anni dalla sua chiusura. I dati contenuti nella Sezione Permanente sono anch'essi mantenuti per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di cancellazione da tale Sezione Permanente del soggetto a cui si riferiscono.

### **3.2.1.3 MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO INSIDER**

Il Registro Insider è tenuto in formato elettronico e consiste in un sistema accessibile, soltanto alle persone debitamente autorizzate e abilitate della Funzione Competente, via *Intranet* e/o attraverso l'apposito applicativo informatico protetto da adeguati sistemi di sicurezza e filtri d'accesso.

Il formato elettronico del Registro Insider garantisce in ogni momento:

- la riservatezza e la sicurezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l'accesso al Registro Insider sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso Banca Generali o ogni altro soggetto che agisce per suo nome o per suo conto, abbiano titolo per accedervi in relazione alla natura delle proprie mansioni e responsabilità e della relativa posizione gerarchica;
- l'esattezza delle informazioni riportate nel Registro Insider; e
- l'accesso alle versioni precedenti del Registro Insider, recanti la precedente composizione di ciascuna sezione.

### **3.2.2 INFORMAZIONE PRIVILEGIATA A FORMAZIONE PROGRESSIVA**

Un processo a formazione progressiva è costituito da un certo numero di tappe e può durare un certo periodo di tempo.

Una tappa intermedia nell'ambito di tale processo a formazione progressiva potrebbe consistere, di per sé, in un evento già verificato, o di cui vi sia una realistica probabilità che si verifichi, sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze esistenti in un determinato momento. In tal caso, tale tappa intermedia può costituire Informazione Privilegiata se soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 3.2 del presente Codice.

### **3.2.3 FLUSSO INFORMATIVO VERSO LA CAPOGRUPPO**

Banca Generali informa la capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A. con riferimento alle eventuali Informazioni Privilegiate che ritiene possano esserlo anche con riferimento alla predetta capogruppo.

## **4 REGOLE DI COMPORTAMENTO**

### **4.1 PRINCIPI GENERALI**

Coloro che sono in possesso di un'Informazione Rilevante o di un'Informazione Privilegiata sono tenuti a rispettare i seguenti principi.

#### **4.1.1 PRINCIPIO DEL NEED-TO-KNOW**

Le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate devono essere comunicate a colleghi debitamente autorizzati oppure a soggetti terzi soltanto qualora ciò sia necessario al fine di svolgere l'attività lavorativa (ossia quando sussiste uno stretto legame tra le mansioni e le responsabilità di tale soggetto e la specifica informazione, restando inteso che l'esistenza del

predetto legame deve essere stabilito da ciascuno FOCIP in base a un approccio restrittivo (i.e. *need-to-know*). Infatti, la conoscenza di un'Informazione Rilevante e/o di un'Informazione Privilegiata è consentita soltanto per fini specifici e legittimi. In generale, le persone sono autorizzate a conoscere Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate soltanto se e in quanto la mancata conoscenza di queste informazioni possa impedire l'assolvimento delle proprie mansioni e responsabilità.

#### 4.1.2 MASSIMA CONFIDENZIALITÀ

L'Informazione Rilevante e/o l'Informazione Privilegiata devono essere trattate con il massimo livello di confidenzialità possibile. Devono essere adottate tutte le misure necessarie ed appropriate al fine di impedire che soggetti non autorizzati possano venire a conoscenza, oppure avere, anche solo astrattamente, accesso a tali informazioni, assicurandosi che vengano rispettati altresì tutti i requisiti applicabili a Banca Generali sulla sicurezza fisica e logica delle informazioni e dei documenti. A tal fine, i soggetti che in qualsivoglia modo hanno ricevuto un'Informazione Rilevante e/o un'Informazione Privilegiata sono altresì obbligati a (i) mantenere assolutamente riservati i documenti e le notizie correlati all'informazione ricevuta, (ii) utilizzare tali documenti e notizie esclusivamente nell'espletamento delle proprie funzioni, (iii) trasferire le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate a terzi solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte del Responsabile della FOCIP di appartenenza, (iv) non tenere alcun comportamento, in qualsiasi luogo, sia all'interno che all'esterno degli uffici di Banca Generali e del Gruppo, che possa avere come conseguenza che soggetti non in possesso di una determinata informazione ne vengano a conoscenza. A titolo meramente esemplificativo (e non esaustivo), è proibito parlare di, o fare in ogni modo riferimento a, Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate in luoghi pubblici o in circostanze ove siano presenti soggetti che non abbiano ricevuto tali informazioni (quali, ad esempio, corridoi, sale riunioni, locali pubblici, mezzi di trasporto).

I soggetti che abbiano ricevuto un'Informazione Rilevante e/o un'Informazione Privilegiata sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione afferente l'informazione che viene loro consegnata. Tale documentazione deve essere conservata in modo tale da consentire l'eventuale accesso solo ad altri soggetti che siano in possesso della medesima informazione.

È fatto assoluto divieto ai soggetti che ricevono un'Informazione Rilevante e/o un'Informazione Privilegiata, fintantoché permanga tale qualificazione, di rilasciare interviste o comunque dichiarazioni che possano pregiudicare la riservatezza delle predette informazioni. Resta inteso che, anche a seguito del venir meno del predetto carattere rilevante e/o privilegiato, eventuali interviste o dichiarazioni dovranno essere rese – anche quanto ai soggetti abilitati a farlo – in linea con quanto previsto dalla *Media Relations Guidelines* di Banca Generali.

Se, nel corso della loro attività lavorativa, coloro che abbiano ricevuto Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate debbano trasmettere tali informazioni a soggetti terzi non vincolati da un rapporto di lavoro dipendente, i primi dovranno richiedere la preventiva autorizzazione scritta del Responsabile della FOCIP competente e accertarsi che tali soggetti terzi siano tenuti, per legge o per contratto, a mantenere la riservatezza dei documenti e delle informazioni ricevuti. Qualora il vincolo di riservatezza non sia adeguato alla tipologia di informazione trasferita, oppure non sussista, il soggetto che comunica l'Informazione Rilevante e/o l'Informazione Privilegiata deve, prima di dare accesso a questa informazione, assicurarsi che venga sottoscritto dalla terza parte un apposito accordo di confidenzialità.

Il soggetto che comunica l'Informazione Rilevante e/o l'Informazione Privilegiata al soggetto terzo, conformemente ai criteri stabiliti nel presente Codice, deve chiedere al Responsabile della FOCIP competente la preventiva autorizzazione al trasferimento successivo delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate.

I soggetti che ricevono Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate devono sempre garantire:

- a) la **sicurezza fisica** delle informazioni. A tal fine:
  - i. ne presidiano l'attività di riproduzione su supporti materiali, come ad esempio la stampa e fotocopiatura dei documenti che le contengono;
  - ii. ripongono, al termine del loro utilizzo, i supporti contenenti Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate in archivi custoditi o protetti e assicurano che non vengano mai lasciati incustoditi, in particolare quando portati all'esterno delle sedi di lavoro;
- b) la **sicurezza logica** delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate elaborate, trasmesse o archiviate in *format* elettronico. A tal fine:
  - i. assicurano che tali informazioni vengano crittografate e munite di codice d'accesso, ovvero siano accessibili in porzioni di *server* a cui è consentito l'accesso solo alle persone all'uopo autorizzate e abilitate;
  - ii. verificano che il codice di accesso sia fornito solo ai soggetti che siano in possesso della medesima Informazione Privilegiata e/o Informazione Rilevante al solo fine di poter assolvere alle proprie mansioni.

#### **4.2 COMPORAMENTI LEGITTIMI**

Il semplice possesso di Informazioni Privilegiate non è di per sé proibito. Ciò significa che il possesso di Informazioni Privilegiate non comporta di per sé nessuna forma di abuso del mercato.

Tutto il personale deve essere consapevole del fatto che, nel caso in cui una persona fisica o giuridica che sia in possesso di un'Informazione Privilegiata acquisti o disponga, o tenti di acquistare o disporre, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari cui questa informazione si riferisce, si presume che questa persona abbia utilizzato tale informazione (la c.d. presunzione di uso di Informazioni Privilegiate), tranne che nelle situazioni di seguito descritte (i "**Comportamenti Legittimi**").

In ogni caso, a prescindere dal fatto che ricorra un Comportamento Legittimo, una violazione del divieto di abuso di Informazioni Privilegiate può comunque ritenersi integrata se l'autorità competente (e.g. la Consob) stabilisce che non vi era una ragione legittima per effettuare gli ordini di vendita o le transazioni o tenere determinati comportamenti. Quindi, l'effettiva e completa sussistenza del Comportamento Legittimo deve essere accertata attentamente, caso per caso.

##### **4.2.1 SEGREGAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Dal semplice fatto che una persona giuridica (e.g. Banca Generali) sia, o sia stata, in possesso di Informazioni Privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di Informazioni Privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:

- abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto

di acquisire o cedere Strumenti Finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso di Informazioni Privilegiate; e

- non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica Strumenti Finanziari cui le informazioni si riferiscono.

#### **4.2.2 OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI E/O LEGALI**

Dal semplice fatto che un soggetto (*e.g.* Banca Generali e/o qualsiasi persona direttamente o indirettamente coinvolta nel processo decisionale di Banca Generali, persone fisiche che possono influenzare tale processo così come persone che agiscono in nome e per conto di Banca Generali) sia in possesso di Informazioni Privilegiate, non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di Informazioni Privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se tale soggetto effettua un'operazione di acquisizione o cessione di Strumenti Finanziari per ottemperare, in buona fede, a un obbligo giunto a scadenza e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:

- tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'Informazione Privilegiata; oppure
- tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'Informazione Privilegiata.

#### **4.2.3 FUSIONI E ACQUISIZIONI**

Dal semplice fatto che un soggetto (*e.g.* Banca Generali, qualsiasi persona direttamente o indirettamente coinvolta nel processo decisionale di Banca Generali, persone fisiche che possono influenzare tale processo così come persone che agiscono in nome e per conto di Banca Generali) sia in possesso di Informazioni Privilegiate, non si desume che tale soggetto abbia utilizzato o abbia compiuto abuso di Informazioni Privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali Informazioni Privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione, tutte le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire Informazioni Privilegiate.

Questa regola non si applica alla costituzione di una partecipazione (*c.d. stake-building, come definito dall'art. 3(1)(31) del MAR*).

#### **4.3 CONDOTTE VIETATE**

Come regola generale (volta tra l'altro a prevenire anche l'uso involontario di un'Informazione Rilevante e/o Privilegiata e il coinvolgimento inconsapevole in abusi di mercato secondo un approccio prudenziale a presidio dei rischi reputazionali e a tutela del personale dipendente), a tutto il personale che possieda Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate è fatto divieto di essere coinvolto in acquisizioni o disposizioni di Strumenti Finanziari a cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono fino a quando l'informazione Privilegiata non viene resa pubblica oppure cessa di costituire un'Informazione Privilegiata, esclusi i casi di Comportamento Legittimo e purché vi sia una ragione legittima per effettuare ordini, transazioni o tenere determinati comportamenti. A tal riguardo, occorre tener presente che, al fine dell'eventuale individuazione da parte delle Autorità competenti di illeciti di abuso di mercato, non è dirimente

il fatto che, al momento della condotta posta in essere dal singolo soggetto, l'informazione non sia/non fosse già stata qualificata come Informazione Privilegiata da Banca Generali.

#### **4.4 REGOLE SPECIALI SULLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE NELL'AMBITO DEI SONDAGGI DI MERCATO**

Regole speciali si applicano alla comunicazione di Informazioni Privilegiate che avvenga nell'ambito di Sondaggi di Mercato. Tali regole variano a seconda del ruolo che Banca Generali ricopre in tali circostanze.

Quando Banca Generali è Destinatario, le persone coinvolte nella ricezione delle informazioni comunicate nell'ambito di Sondaggi di Mercato devono:

- (a) qualora diverse dalla FGIP, chiedere alla FGIP, per il tramite dell'Info-Room, di accertare, indipendentemente dalla classificazione effettuata da parte del soggetto che effettua il Sondaggio di Mercato (c.d. *Disclosing Market Participant*), se esse siano in possesso di Informazioni Privilegiate, a quale Emittente e Strumento Finanziario le Informazioni Privilegiate si riferiscano nonché il momento a partire dal quale esse cessino di essere in possesso di Informazioni Privilegiate, secondo i criteri stabiliti da questo Codice;
- (b) nel caso in cui si accerti che esse siano in effetti in possesso di Informazioni Privilegiate, applicare le regole generali di cui al paragrafo 4 di questo Codice.

Quando Banca Generali agisce come un soggetto che effettua Sondaggi di Mercato, trovano applicazione le disposizioni di cui al paragrafo 6 che segue.

### **5 MANIPOLAZIONI DI MERCATO**

La manipolazione del mercato consiste in una serie di attività la cui caratteristica comune è – in termini generali – quella di avere come effetto la distorsione e la deviazione del corso ordinario delle transazioni in un mercato regolamentato, un MTF o un OTF, a prescindere dal fatto che le Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate siano conosciute e/o utilizzate. I comportamenti vietati che costituiscono manipolazioni di mercato sono descritti nell'**Allegato I** di questo Codice. Le manipolazioni di mercato possono anche consistere in attività manipolative connesse a informazioni (c.d. manipolazioni informative).

Al fine di evitare il coinvolgimento in manipolazioni di mercato, i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nel processo decisionale avente ad oggetto gli investimenti di Banca Generali o che possono essere in grado di influenzare tali processi, sono:

- (a) a conoscenza:
  - i. di qualsiasi Prassi di Mercato Ammessa e delle ragioni legittime sulle cui basi essi sono autorizzati ad agire;
  - ii. delle conseguenze potenzialmente derivanti dall'inadempimento dei divieti sopra elencati, anche sulla base della legge penale applicabile.
- (b) tenuti a:
  - i. non agire e a non adottare qualsiasi decisione che possa essere in contrasto con una qualunque Prassi di Mercato Ammessa;

- ii. tenuti a rispettare gli obblighi di individuazione e segnalazione di ordini e operazioni sospetti.

Nell'ottica di evitare il coinvolgimento nelle manipolazioni di mercato, tutto il personale ed in particolare i soggetti che direttamente o indirettamente si interfacciano con i *media*, sono consapevoli delle conseguenze potenzialmente derivanti dalla violazione del divieto di manipolazioni informative.

## **6 SONDAGGI DI MERCATO: OBBLIGHI DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL SONDAGGIO (*DISCLOSING MARKET PARTICIPANT*)**

Quando Banca Generali agisce come un soggetto che effettua un Sondaggio di Mercato (c.d. *Disclosing Market Participant*), occorre osservare le regole di seguito previste.

Banca Generali deve garantire che le persone coinvolte nell'effettuazione del Sondaggio di Mercato:

- (a) valutino, prima di effettuare il Sondaggio di Mercato e durante l'intero periodo di durata dello stesso, se l'informazione divulgata ai potenziali investitori si qualifichi come Informazione Privilegiata, documentando debitamente per iscritto tale qualificazione, specificandone le ragioni e aggiornandola ove necessario, in linea con quanto previsto dall'art. 3.2 che precede;
- (b) prima di divulgare l'Informazione Privilegiata:
  - i. ottengano il consenso dei destinatari a ricevere un'Informazione Privilegiata;
  - ii. informino i destinatari che:
    - è fatto loro divieto di utilizzare quell'informazione, o tentare di usare quell'informazione, acquistando o disponendo, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari cui l'Informazione Privilegiata si riferisce nonché cancellare o modificare un ordine che è già stato piazzato con riguardo ad uno Strumento Finanziario cui l'Informazione Privilegiata si riferisce; e
    - accettando di ricevere l'Informazione Privilegiata, essi sono obbligati a tenere quella informazione come confidenziale;
- (c) informino, il prima possibile, il destinatario che una specifica informazione ha cessato di essere qualificata come Informazione Privilegiata;
- (d) mantengano e conservino (e rendano accessibili alle Autorità in caso di richiesta), per un periodo di almeno cinque anni:
  - i. tutte le informazioni fornite ai destinatari, incluse le Informazioni Privilegiate,
  - ii. l'identità dei potenziali investitori cui l'informazione è stata divulgata (ad es., l'identità delle persone fisiche e giuridiche che agiscono in nome e per conto dei potenziali investitori) e la data e l'ora di ciascuna divulgazione.

Banca Generali deve anche conformarsi ad ogni legge e regolamento europei o italiani applicabili in materia così come ad ogni linea guida interpretativa emessa di volta in volta dalle autorità competenti, europee ed italiane (ad es., ESMA, Consob).

## **7 COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Banca Generali comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente, garantendo che siano rese pubbliche secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico soltanto su specifica istruzione della FGIP.

Una volta che questa decisione sia stata presa e comunicata dalla FGIP al Referente, il Referente, anche per il tramite della Funzione Competente, richiede alla Direzione *Investor Relations* di comunicare l'Informazione Privilegiata al pubblico attraverso la pubblicazione di apposito comunicato stampa.

I comunicati stampa recanti Informazioni Privilegiate sono approvati, laddove non diversamente previsto dalle *Media Relations Guidelines*, dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale (o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, da parte del Presidente), e sono predisposti nel rispetto degli obblighi informativi previsti dal TUF, dal Regolamento Emittenti e dalla Normativa MAR.

La Direzione *Investor Relations* assicura, con l'assistenza e il supporto della Funzione Competente, il corretto adempimento degli obblighi informativi nei confronti del mercato, provvedendo, con le modalità previste dal Regolamento Emittenti, dal Regolamento di Borsa e dalle Istruzioni al Regolamento di Borsa, nonché dal presente Codice, alla diffusione dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate.

Ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione finalizzato alla divulgazione di Informazioni Privilegiate, sempre comunque in coerenza con le *Media Relations Guidelines*, deve essere espressamente autorizzato dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, eventualmente sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

### **7.1 RITARDO NELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA**

La FGIP è autorizzata a ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico nel caso in cui tutte le seguenti condizioni siano rispettate:

- (a) la divulgazione immediata potrebbe pregiudicare gli interessi legittimi di Banca Generali;
- (b) il ritardo della divulgazione non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; e
- (c) Banca Generali può garantire la segretezza dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione viene ritardata.

A titolo esemplificativo, la comunicazione al pubblico può essere ritardata qualora la divulgazione dell'Informazione Privilegiata potrebbe pregiudicare il risultato di negoziazioni poste in essere da Banca Generali (e.g. fusioni, acquisizioni, scissioni, acquisti o disposizioni di beni rilevanti o di sedi secondarie, ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie) oppure in caso di decisione assunta o di contratti conclusi dal CEO che necessitano, per legge o in base allo statuto o alle regole di *governance* di Banca Generali, dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione per poter divenire efficaci, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso,

rischi di compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico e la decisione del Consiglio di Amministrazione sia adottata il prima possibile.

Il ritardo è ammesso solo se l'effettiva sussistenza delle condizioni sopra elencate può essere dimostrata e, comunque, nei limiti delle previsioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Nel decidere se ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico, la FGIP può in ogni caso coinvolgere e avvalersi dell'ausilio dell'Info-Room. La decisione deve essere motivata e, debitamente documentata e conservata agli atti di Banca Generali.

Una volta che si è deciso di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, la FGIP, anche per il tramite del Referente, comunica immediatamente tale decisione alla Funzione Competente, al fine di consentire a quest'ultima di attivare e predisporre quanto necessario, secondo i termini e le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari applicabili, ai fini del processo informativo nei confronti della Consob.

Il Referente monitora costantemente la permanenza delle condizioni per il Ritardo e, con l'ausilio dell'Info-Room, si accerta che venga predisposta una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata, affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'informazione medesima nel caso in cui, durante il periodo di Ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato.

La FGIP dovrà accertarsi che la massima riservatezza dell'Informazione Privilegiata di cui si è deciso di ritardare la comunicazione al pubblico sia garantita, in applicazione della procedura descritta al paragrafo 7 del presente Codice. Qualora questa riservatezza non possa più essere assicurata, l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico il prima possibile, secondo le disposizioni del presente Codice.

Il Referente, con il supporto e per il tramite della Funzione Competente, attiva il processo di comunicazione al pubblico e, immediatamente dopo la comunicazione ritardata dell'Informazione Privilegiata, notifica il ritardo alla Consob, fornendo i dati e le informazioni relativi al ritardo, così come richiesti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

## **7.2 CASI PARTICOLARI DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO (E.G. RUMORS DI MERCATO)**

In aggiunta alle circostanze di cui al precedente paragrafo 7.1, nelle seguenti circostanze, la FGIP si assicura che un comunicato stampa venga urgentemente predisposto e pubblicato (al fine di chiarire la situazione al mercato e di integrare l'informazione che sia già di pubblico dominio) laddove:

- (a) la comunicazione dell'Informazione Privilegiata è stata ritardata secondo quanto disposto dal paragrafo 7.1 che precede e la segretezza di tale informazione non è più assicurata, ivi comprese le situazioni nelle quali un *rumour* si riferisce esplicitamente a tale Informazione Privilegiata e quel *rumour* è sufficientemente accurato da indicare che la segretezza di quell'informazione non è più assicurata; e/o
- (b) la Consob o altra Autorità di Vigilanza hanno richiesto la divulgazione dell'informazione o la comunicazione al pubblico.

L'Info-Room, su richiesta, può supportare la FGIP nelle valutazioni del caso. Quando la decisione è stata presa, la FGIP ne informa il Referente, il quale, anche con il supporto della Funzione Competente, si assicura che la Direzione *Investor Relations* sia debitamente informata ed attiva, quando necessario, il processo di comunicazione al pubblico.

### 7.3 SITO INTERNET

Ai sensi dell'art. 17, comma 1 del Regolamento MAR, Banca Generali pubblica e conserva sul proprio sito internet per un periodo di almeno 5 (cinque) anni le Informazioni Privilegiate che ha reso note al pubblico. In conformità all'art. 3 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055, il sito internet consente agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate pubblicate sul sito, senza discriminazioni e gratuitamente, in una sezione facilmente individuabile. Le Informazioni Privilegiate pubblicate indicano la data e l'ora della divulgazione e sono presentate in ordine cronologico.

Banca Generali ha attribuito alla Direzione Marketing e Relazioni Esterne, al Servizio *Investor Relations* e alla Funzione Competente, per quanto di rispettiva pertinenza, la competenza e la responsabilità di curare, gestire e verificare l'aggiornamento del sito *internet* di Banca Generali al fine di assicurare che le Informazioni Privilegiate siano messe a disposizione del pubblico in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

## 8 RACCOMANDAZIONI

Il Regolamento Emittenti e il Regolamento MAR prevedono specifiche disposizioni con riferimento alle raccomandazioni di investimento, ovvero, ai sensi dell'art. 3, commi 34 e 35 del Regolamento MAR, le informazioni destinate al pubblico o ai canali di distribuzione volte, implicitamente o esplicitamente, a raccomandare o a consigliare una strategia di investimento in relazione ad uno o più emittenti strumenti finanziari, compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 69-*novies* del Regolamento Emittenti, gli emittenti strumenti finanziari, i soggetti abilitati nonché i soggetti in rapporto di controllo con essi, che diffondono raccomandazioni in forma scritta, ne trasmettono copia alla Consob contestualmente all'inizio della loro distribuzione.

I soggetti di cui sopra, su richiesta della Consob, provvedono immediatamente alla pubblicazione delle raccomandazioni d'investimento. La pubblicazione è effettuata:

- (a) dagli emittenti strumenti finanziari e dai soggetti in rapporto di controllo con essi, contestualmente all'inizio della loro distribuzione, in forma scritta nei confronti della Consob;
- (b) dai soggetti abilitati e dalle persone giuridiche in rapporto di controllo secondo una delle seguenti modalità:
  - i. trasmissione alla società di gestione del mercato che le mette a disposizione del pubblico; ovvero
  - ii. messa a disposizione direttamente nel proprio sito internet, provvedendo al contestuale invio alla società di gestione del mercato di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione con l'indicazione del sito internet nel quale la raccomandazione è pubblicata.

## **9 SANZIONI**

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nel presente Codice comporterà le responsabilità di cui alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti che potrebbe comportare l'emanazione di sanzioni amministrative, penali e disciplinari.

## **10 RAPPORTI CON LE SOCIETÀ CONTROLLATE**

Banca Generali, su istruzioni della FGIP e con il supporto della Funzione Competente, trasmette il presente Codice all'organo amministrativo di ciascuna delle proprie Società Controllate, italiane o estere facenti parte del Gruppo (le quali saranno tenute a recepire e osservare le disposizioni del Codice, ferma restando l'osservanza da parte delle stesse delle specifiche prescrizioni loro applicabili in ragione di norme speciali di settore e/o dell'ordinamento locale in cui operano). Le Società Controllate sono tenute a prendere atto e approvare il contenuto del presente Codice al fine di porre in essere quanto necessario per la corretta gestione delle Informazioni Privilegiate e/o Rilevanti, nonché per la corretta gestione dei flussi informativi interni al Gruppo ai sensi dell'art. 114 TUF.

## **11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ciascuno dei soggetti iscritto nella RIL e/o nel Registro Insider, mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di notifica di iscrizione, rispettivamente, nella RIL o nel Registro Insider, in conformità del Paragrafo 3 del presente Codice, fornisce il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come integrato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati), per il trattamento dei dati richiesti.

Il Referente conserva le dichiarazioni sottoscritte con le quali i predetti soggetti danno atto di prestare il proprio consenso per il trattamento dei dati richiesti.

## **12 COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni di cui al presente Codice dovranno essere effettuate per iscritto come segue:

- (a) se indirizzate a Banca Generali, dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica [Informazioni.Privilegiate@BancaGenerali.it](mailto:Informazioni.Privilegiate@BancaGenerali.it);
- (b) se indirizzate ai soggetti di volta in volta iscritti nel Registro Insider, dovranno essere inviate agli indirizzi e recapiti email da questi indicati in fase di iscrizione.

In caso di variazione dell'indirizzo email di cui alla lettera (a) che precede, il Referente provvederà a comunicare tempestivamente ai soggetti interessatidetta variazione.

I soggetti di volta in volta iscritti nel Registro Insider saranno tenuti a comunicare al Referente qualsiasi variazione degli indirizzi e dei recapiti, comunicati ai sensi del presente Paragrafo 7, tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data in cui tale variazione si è verificata.

### **13 DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Codice è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Generali in data 17 dicembre 2020 ed entra in vigore con decorrenza 4 gennaio 2021.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali è responsabile dell'implementazione e del monitoraggio del Codice. Su richiesta, garantisce un flusso informativo adeguato in merito all'approvazione e allo stato di implementazione del Codice al servizio del processo di rendicontazione previsto a livello di Gruppo.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale propone al Consiglio d'Amministrazione le modifiche e le integrazioni al presente Codice, che si rendessero necessarie a seguito di disposizioni legislative o regolamentari, di modifiche organizzative di Banca Generali, sulla base di eventuali significative indicazioni fornite dalle competenti Autorità ovvero dall'esperienza applicativa o dalle prassi di mercato, nonché dagli esiti rinvenienti dall'attività di monitoraggio del Codice, almeno annuale, condotta da parte della Funzione Competente.

### **ALLEGATO I – ABUSI DI MERCATO**

Gli abusi di mercato possono consistere:

- nell'abuso (o nel tentativo di abuso) di Informazioni Privilegiate;
- nel raccomandare a un altro soggetto, o nell'indurlo a commettere, un abuso di Informazioni Privilegiate;
- nell'illecita comunicazione di Informazioni Privilegiate; o
- nell'effettuare, o tentare di effettuare, manipolazioni di mercato.

Gli abusi riguardano transazioni, ordini e comportamenti che si riferiscano a qualsiasi Strumento Finanziario, a prescindere dal fatto che queste transazioni, ordini o comportamenti abbiano luogo in una Sede di Negoziazione.

#### **(a) Abuso di Informazioni Privilegiate**

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento MAR (nella formulazione tempo per tempo vigente, che si intende integralmente recepita nel presente Codice), si ha abuso di Informazioni Privilegiate quando una persona in possesso di Informazioni Privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono.

È considerato abuso di Informazioni Privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di Informazioni Privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

Il mero fatto che una persona usi la propria conoscenza per decidere se acquisire o cedere Strumenti Finanziari non costituisce di per sé abuso di Informazioni Privilegiate.

#### **(b) Raccomandazione o induzione all'abuso di Informazioni Privilegiate**

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento MAR (nella formulazione tempo per tempo vigente, che si intende integralmente recepita nel presente Codice), si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di Informazioni Privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di Informazioni Privilegiate e:

- i. raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero
- ii. raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento MAR, è inteso come abuso di Informazioni Privilegiate quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su Informazioni Privilegiate.

**(c) Comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate**

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento MAR (nella formulazione tempo per tempo vigente, che si intende integralmente recepita nel presente Codice), si ha comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate quando una persona è in possesso di Informazioni Privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Ai fini del presente paragrafo, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, comma 2, del Regolamento MAR, si intende come comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su Informazioni Privilegiate.

**(d) Manipolazione di mercato**

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento MAR (nella formulazione tempo per tempo vigente, che si intende integralmente recepita nel presente Codice), una manipolazione di mercato si verifica quando sia posta in essere una delle seguenti attività:

- i. l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:
  1. invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno Strumento Finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; o
  2. consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più Strumenti Finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una Prassi di Mercato Ammessa;
- ii. l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggirio o espediente;
- iii. la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
- iv. la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (*benchmark*) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un Indice di riferimento.

### *Esempi di manipolazioni di mercato*

Ai sensi dell'art. 12 , comma 2, del Regolamento MAR (nella formulazione tempo per tempo vigente, che si intende integralmente recepita nel presente Codice), i seguenti comportamenti devono essere considerati, *inter alia*, manipolazioni di mercato:

- a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;
- b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
- c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al comma 1, lettere a) o b), in quanto:
  - i. interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;
  - ii. rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (*order book*) degli ordini; oppure
  - iii. crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;
- d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;
- e) l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.

### *Indicatori di manipolazione di mercato*

Ai sensi dell'art. 12 , comma 3, del Regolamento MAR (nella formulazione tempo per tempo vigente, che si intende integralmente recepita nel presente Codice), ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di condotta di cui al comma 2, l'allegato I del

Regolamento MAR definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all'utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.

**ALLEGATO II – ELENCO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**

Gli strumenti finanziari che possono essere qualificati come Strumenti Finanziari in conformità con i criteri indicati nel “Glossario e definizioni” di questo Codice includono i seguenti:

- (a) valori mobiliari;
- (b) strumenti del mercato monetario;
- (c) quote di un organismo di investimento collettivo;
- (d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- (e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione);
- (f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap* ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
- (g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto che precede e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
- (h) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- (i) contratti finanziari differenziali;
- (j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione;
- (k) quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).